

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PIOVANO, BONAZZOLA RUHL Valeria, FARNETI Ariella  
e PAPA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1968

#### Collocamento nel ruolo B degli insegnanti tecnico-pratici in servizio negli istituti tecnici e professionali

ONOREVOLI SENATORI. — È a tutti nota, anche per averne formato oggetto di continua denuncia da parte delle categorie interessate, la grave sperequazione esistente fra gli insegnanti tecnico-pratici in servizio negli istituti tecnici e professionali, i quali sono iscritti in un ruolo non corrispondente al B nè al C, e diversi altri insegnanti, in possesso del medesimo titolo di studio, passati al ruolo B.

Gli insegnanti tecnico-pratici, per effetto dei decreti legislativi 7 maggio 1948, n. 1277 e 1278, convertiti in legge 10 dicembre 1952, n. 2528, sono stati chiamati a far parte, di pieno diritto, del Corpo insegnante, e hanno ottenuto il riconoscimento pieno della loro funzione docente; tale funzione non differisce da quella che svolgono insegnanti di altre materie, per i quali è stato riconosciuto il ruolo B, non sulla base di una laurea, ma di un diploma di istituto medio di secondo grado.

Infatti i diplomati degli istituti d'arte svolgono l'insegnamento del disegno negli istituti magistrali, nei licei scientifici, negli istituti tecnici per geometri; i diplomati dei conservatori di musica svolgono l'insegnamento della musica e del canto negli istituti

magistrali; i diplomati degli istituti medi di secondo grado, sia pure a seguito di speciali corsi o della regolare frequenza negli ISEF, attendono all'insegnamento dell'educazione fisica.

Gli insegnanti tecnico-pratici, per poter accedere all'insegnamento delle discipline tecnico-applicative, devono essere muniti del diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici.

Sotto il profilo del titolo di studio, dunque, non sussiste alcuna differenza fra gli insegnanti tecnico-pratici e gli altri d'anzianità ricordati.

Nè, d'altra parte, è pensabile si possa sostenere la tesi secondo la quale la funzione dell'insegnante tecnico-pratico dell'istituto tecnico o professionale abbia minore dignità rispetto a quella svolta da altri docenti, in quanto ciò postulerebbe una gerarchia di valori tra attività « formative » e attività « tecniche », ormai considerata superata e inammissibile da quanti si occupano di questioni scolastiche e pedagogiche.

E va notato, al riguardo, che le esercitazioni tecnico-applicative sono state universalmente riconosciute valide e formative sia

nel mondo della scuola che in quello operativo.

Nella passata legislatura la situazione degli insegnanti tecnico-pratici fu oggetto di vari provvedimenti legislativi, nessuno dei quali però risolse il problema che noi abbiamo più sopra ricordato.

Anzi, la sperequazione da noi denunciata si è fatta più complessa a seguito dell'approvazione della legge 28 marzo 1968, n. 340, con la quale si è disposto che gli insegnanti tecnico-pratici in possesso di diploma di scuola media di secondo grado, appartenenti ai ruoli ordinari ed ai ruoli speciali transitori delle soppresse scuole secondarie di avviamento professionale a indirizzo agrario, industriale maschile, industriale femminile e marinaro, sono collocati nel ruolo B dei professori diplomati della scuola media, a decorrere dal 1° ottobre 1968, e sono adibiti all'insegnamento delle applicazioni tecniche.

Tale legge è stata senz'altro opportuna e giusta, ma non ha considerato la condizione di altri insegnanti tecnico-pratici, e in particolare di quelli che prestano la loro opera in istituti di secondo grado con una retribuzione e uno sviluppo di carriera notevolmente meno vantaggiosi.

Si ha così una situazione quanto mai abnorme, e che è destinata a turbare sensibilmente il normale funzionamento della vita scolastica. Una categoria — quella degli insegnanti tecnico-pratici delle soppresse scuole d'avviamento — si è frantumata in varie direzioni. Alcuni sono stati destinati ad insegnare applicazioni tecniche nella scuola media e, se diplomati, assegnati al ruolo B (legge 28 marzo 1968, n. 340); altri sono stati dirottati nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva del personale di se-

greteria (legge 18 marzo 1968, n. 303); altri ancora, o perchè inseriti nelle graduatorie di cui alla legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni, oppure a seguito di regolare concorso, sono giunti negli istituti tecnici o negli istituti professionali, dove speravano di poter conseguire un trattamento migliore di quello riservato ai loro colleghi; e invece i benefici previsti dalla citata legge 28 marzo 1968, n. 340, si sono rivelati molto più allettanti.

E così molti di questi insegnanti chiedono all'amministrazione la restituzione al ruolo di provenienza (quello delle scuole di avviamento successivamente trasformate in scuole medie) onde conseguire per questa via il sospirato ruolo B.

Si assisterà pertanto ad un travaso di personale insegnante in possesso di un'esperienza didattica non facilmente adattabile alla metodologia della scuola media, che è sostanzialmente diversa da quella degli istituti tecnici e professionali.

Per conseguente reciprocità numerosi professori non di ruolo, in servizio da moltissimi anni nella scuola media, muniti di diploma di abilitazione tecnica, privi di qualsiasi esperienza didattico-pedagogica per le discipline tecnico-applicative, venendosi a trovare in esuberanza alle esigenze di servizio per assegnazione di personale di ruolo nelle scuole medie, verranno inseriti negli istituti tecnici e professionali ove inizieranno *ex novo* la loro esperienza.

Tutto ciò, ovviamente, avrebbe gravi riflessi negativi ai danni degli studenti.

Per i motivi sopra esposti si propone la approvazione urgente del seguente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Agli insegnanti tecnico pratici di ruolo degli Istituti tecnici agrari, industriali maschili e femminili, nautici e degli Istituti professionali è riconosciuto, all'entrata in vigore della presente legge, il trattamento di cui al ruolo B dei professori della scuola media, con la ricostruzione della carriera secondo l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

Il personale non di ruolo, in servizio nei predetti Istituti, sarà retribuito secondo quanto disposto dall'articolo 1 del regio decreto legislativo 1° giugno 1946, n. 539, modificato dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, numero 19.

## Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1968.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.